

IL RISULTATO DEVE ESSERE INCREMENTALE

Non basta che l'obiettivo fissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto: il risultato deve essere incrementale rispetto a quello antecedente il periodo di maturazione del premio. Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato

all'inizio del periodo congruo e quello risultante alla fine, è una caratteristica essenziale dell'agevolazione, come prevista dalla legge 2018/2015, che differenzia la misura dalle norme agevolative precedenti.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 78/2018

L'EROGAZIONE DEL PREMIO DEVE ESSERE INCERTA

La variabilità del premio di risultato non deve essere intesa come gradualità dell'erogazione in base al raggiungimento dell'obiettivo definito nell'accordo collettivo, ma come incertezza nell'erogazione del premio. Il beneficio fiscale non è più riservato, infatti alla "retribuzione

di produttività". Lo sgravio è riservato ai soli premi di risultato erogati in base all'incremento di produttività, redditività, e così via, verificato al termine del periodo congruo, escludendo dal bonus singole voci retributive.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 130 del 27 dicembre 2018

INCREMENTALITÀ DA VALUTARE IN UN TEMPO CONGRUO

Il requisito dell'incrementalità è rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso. Questa è una caratteristica imprescindibile

per la detassazione. Non possono essere premiate specifiche voci retributive a prescindere dall'incremento di produttività.
Agenzia delle Entrate, interpello 143 del 27 dicembre 2018

CRITERI DI MISURAZIONE CON RAGIONEVOLE ANTICIPO

La funzione incentivante delle norme sulla detassazione dei premi può ritenersi rispettata se la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avviene successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali previamente definiti e

misurati nel periodo congruo, anch'esso stabilito su base contrattuale. I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 205 del 25 giugno 2019